

Tribunale ordinario di Teramo

Protocollo d'intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare e per la individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché nei procedimenti di regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nati fuori dal matrimonio

La finalità del presente protocollo è quella di ridurre, o almeno limitare in via preventiva, il contenzioso tra i genitori, attraverso l'indicazione specifica della ripartizione e qualificazione delle spese in ordinarie e in straordinarie, anche con riferimento a quanto indicato dalle linee guida approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 14 luglio 2017, elaborate in unione con la Commissione "Famiglia", la Rete dei Referenti per il Diritto di Famiglia e le Associazioni di Settore. Tale ripartizione si intende riferita ai figli, d'ora in avanti intesi come minorenni, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti e/o portatori di handicap.

Una delle cause che più frequentemente, infatti, alimenta il conflitto tra genitori (coniugati e non) nella fase patologica della crisi del consorzio familiare concerne, da un lato, l'individuazione delle spese correnti della famiglia – di fatto o fondata sul matrimonio e, in particolare, di quelle che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli e, dall'altro la determinazione delle spese extra assegno in ragione dell'entità e della modalità dei contributi di ciascun genitore al loro esborso.

Pertanto, assieme alle ordinarie spese che attengono alla quotidiana gestione dei compiti di cura, educazione e assistenza, va sempre disciplinata, nei casi regolati dagli artt. 377 bis e ss c.c., l'equa ripartizione di quelle ulteriori.

Al fine di determinare sia il mantenimento ordinario che le spese straordinarie si deve tener conto delle voci di spesa caratterizzanti ciascuna specifica situazione familiare (sia essa famiglia di fatto oppure famiglia fondata sul matrimonio).

Sarà necessario che le parti, e per esse i loro difensori, nella redazione degli atti introduttivi relativi alle procedure in epigrafe indicate (sia nel procedimento consensuale o congiunto, sia nel ricorso giudiziale) evidenzino e documentino nei suddetti atti la quotidianità delle spese sostenute per la crescita psico-fisica dei figli, nonché evidenzino e documentino, con precisa e puntuale elencazione, le categorie di spese straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso, che le parti intendono disciplinare, con espresso richiamo a quelle che erano già le eventuali spese correnti della famiglia coesa.

Le spese straordinarie, in quanto occasionali e dal costo non determinabile in anticipo, sono molto spesso di importo rilevante in rapporto alla consistenza degli assegni forfettari che non le comprendono.

In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate:

SPESE COMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dall'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle per le scuole secondarie superiori e universitarie) e materiale scolastico di cancelleria per scuola primaria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus intraurbano e metro) carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby-sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

Qualora nell'organizzazione familiare siano già presenti prima della separazione o della cessazione della convivenza spese di baby sitter, pre-scuola, dopo scuola, ripetizioni o assistenza personalizzata, spese per animali domestici, esse andranno considerate quali spese ordinarie, ma il Giudice dovrà tenerne conto nella quantificazione dell'assegno di mantenimento.

SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali NON è richiesta la previa concertazione:

libri scolastici, spese per corredo scolastico di inizio corso, spese per materiale tecnico per scuola inferiore e superiore, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola per un importo inferiore a €. 100,00 (cento/00), tasse scolastiche per le scuole secondarie superiori e universitarie, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, ortopediche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con

specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.

SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiate, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole informative, master e specializzazioni post universitarie, frequentazione di conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola per un importo superiore a €. 100,00 (cento/00), pre-scuola, doposcuola, servizio di baby-sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione o in conseguenza di essa e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;

2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, canto, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanza trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola e private;

3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedica;

5) organizzazione di ricevimenti: celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

Tutte le spese extra assegno, subordinato o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.

IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo raccomandata, sms, e-mail, fax, PEC, ecc), corredata dei relativi documenti di spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette somme, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese della stessa, è dovuto entro il 15 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta.

Il rimborso delle spese straordinarie va comunque richiesto, con l'allegata documentazione a sostegno, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

ASSEGNI FAMILIARI

L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.

DEDUCIBILITA' FISCALE

La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50 % tra i genitori.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

In Teramo il 5 dicembre 2018 sottoscrivono il suesteso protocollo

Il Presidente del Tribunale - dott. Alessandro Iacoboni

Il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Teramo – dott.ssa Angela Di Girolamo

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo – avv. Guerino Ambrosini

